

12544

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 249
Disegno di legge relativo a "NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.



La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.




X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)



UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni



SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 249

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 13/DDL del 26 luglio 2017)

**NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI
PROTEZIONE CIVILE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2017.

NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

Relazione:

La Regione Veneto con la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” ha legiferato in materia di protezione civile. Negli anni successivi, a seguito della necessità di adeguare la normativa alle nuove esigenze, ma anche alla continua evoluzione della normativa nazionale, il Consiglio Regionale ha approvato alcune leggi che ne hanno modificato il testo originario . Tra esse va certamente ricordata la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58” che ha apportato modifiche in conseguenza alle notevoli attività del legislatore nazionale avvenute nel periodo intercorrente.

Infatti oltre alla rilevante riforma avvenuta nel settore della pubblica amministrazione, lo stato con la promulgazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” si è dotato della legge fondamentale di settore.

Una successiva rivisitazione della legislazione di settore è avvenuta con l’approvazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e della conseguente legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” che hanno ridisegnato le competenze assegnate alle varie istituzioni.

Di rilevante importanza sono le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione approvata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, nella riscrittura dell’articolo 117 della Costituzione stabilisce che la protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente, per cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Negli ultimi anni sono state, infine, apportate ulteriori modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare con il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, volte a ricondurre l’operatività della protezione civile al nucleo originario delle competenze attribuite.

La Regione Veneto, con l’approvazione della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, si era dotata di una normativa specifica per l’antincendio boschivo. Successivamente, è stata promulgata la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” che ha ridefinito la normativa in essere. Nell’ambito della protezione civile una ulteriore innovazione è avvenuta a seguito dell’approvazione la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della successiva legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”. In base a tali norme le funzioni relative alla protezione civile , non rientrano tra le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1,

comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 attribuite alle province. La Regione Veneto, all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2015, n. 19 ha stabilito comunque che le funzioni non fondamentali continuano ad essere svolte dalle amministrazioni provinciali.

Come si evince, l'evoluzione normativa negli ultimi trent'anni è stata estremamente profonda ed importante. A fianco delle modifiche legislative sono intervenuti numerosi decreti e direttive che hanno definito nel dettaglio un sistema di protezione civile profondamente mutato rispetto a quanto era stato previsto inizialmente anche attribuendo alle regioni funzioni precedentemente non previste (p.es. il sistema regionale di allertamento svolto nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004).

Inoltre è cresciuto e maturato in modo rilevante il volontariato di protezione civile fino a costituire una componente fondamentale dell'intero sistema di protezione civile non solo nell'emergenza ma anche nella gestione delle attività di prevenzione, prevenzione e monitoraggio.

Da quanto sopra evidenziato, risulta pertanto opportuno procedere alla revisione dell'attuale legislazione regionale in modo da adeguarla alle nuove normative statali e regionali e renderla maggiormente aderente alla realtà ed ai bisogni del territorio.

In tal senso è stato predisposto il presente disegno di legge che tende a definire in modo adeguato il Sistema Regionale di Protezione Civile quale sistema che integra tra loro le funzioni e le competenze dei soggetti, adeguatamente organizzati, che operano nel territorio.

In tale ambito è ricompreso anche il sistema che opera nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale parte integrante del sistema di protezione civile.

Il disegno di legge prevede inoltre, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, la riconduzione alla Regione delle funzioni (non fondamentali) in ambito della protezione civile svolte dalla province e dalla città metropolitana, in modo tale da efficientare il sistema riducendo i livelli di coordinamento e di spesa ed omogeneizzando l'attività in tutti i territori provinciali.

Il testo è composto da 26 articoli suddivisi in 9 Capi di seguito descritti nei loro contenuti fondamentali.

Capo I - Disposizioni generali

L'articolo 1 definisce i contenuti del DDL richiamando le funzioni della Protezione Civile come individuate dalla legge 225/1992. Richiama inoltre le attività di antincendio boschivo quali attività rientranti nell'ambito della Protezione Civile.

Capo II - Sistema Regionale

Nel Capo II vengono definite e trattate le principali strutture pubbliche che operano nel Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile individuandone le competenze.

L'articolo 2 istituisce il Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile definendo i soggetti costituenti e concorrenti individuandone le funzioni. Il Sistema Regionale costituisce sostanzialmente lo strumento che, coordinandosi con le amministrazioni decentralizzate dello Stato e le sue strutture operative, opera nel territorio regionale nell'ambito della Protezione Civile provvedendo alla

previsione, alla prevenzione, alla gestione dei vari tipi di emergenza, alla gestione post emergenza e alla diffusione della cultura di protezione civile.

L'articolo 3 definisce in dettaglio le competenze della Regione confermando l'attribuzione al Presidente della Giunta Regionale la funzione di autorità di protezione civile. Assegna alla Regione anche competenze precedentemente attribuite alle Province, in quanto, a seguito dell'approvazione della legge 56/2014, cosiddetta Legge Del Rio, le attività di Protezione Civile sono state ricomprese tra le funzioni non fondamentali. Vengono infine individuati gli organismi e le strutture operative regionali demandandone la loro definizione completa ad appositi provvedimenti della Giunta regionale. Al fine di mantenere un adeguato presidio sul territorio, è previsto il mantenimento di uffici decentrati in sostituzione degli attuali uffici provinciali.

Con l'articolo 4 vengono definite le competenze dei Comuni e dei Sindaci nell'ambito della previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e comunicazione. Viene stabilito l'obbligo della dotazione di una struttura tecnico amministrativa, di un gruppo di protezione civile o, in sua assenza, dell'obbligo di convenzione con una organizzazione di volontariato. Rilevante è l'introduzione della figura del Responsabile di Protezione Civile che supporta il Sindaco nell'esercizio delle proprie competenze nell'ambito della protezione civile.

L'articolo 5 introduce il Distretto di protezione civile costituito da Comuni aggregati mediante atto convenzionale. Vengono definiti i criteri di individuazione delle perimetrazioni dei Distretti e stabilite le funzioni ad essi afferenti.

Capo III - Volontariato

Il Capo III riguarda le attribuzioni del volontariato di protezione civile.

In particolare, l'articolo 6, individua le organizzazioni di volontariato di protezione civile ricomprendendo anche i coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, i gruppi istituiti dagli enti locali e dalla Regione e le forme associative degli iscritti ai collegi ed agli ordini professionali.

Stabilisce inoltre l'attribuzione del ruolo di incaricato di pubblico servizio per i volontari di protezione civile che operano nell'espletamento delle loro attività.

L'articolo 7 riporta alcune forme di impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile demandando all'ulteriore quadro normativo nazionale e regionale l'individuazione dei compiti e degli scenari di rischio in cui operano. Demanda alla Giunta regionale la definizione dei requisiti dei volontari e le attività necessarie per l'appartenenza alle organizzazioni, le specializzazioni e le qualifiche attribuibili ai volontari stessi, individuando foggie e colori delle divise ed i relativi segni distintivi, oltre alle modalità per l'effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria e gli indirizzi per l'attuazione del D.lgs. 81/2008.

Con l'articolo 8 viene istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile in sostituzione dell'Albo dei Gruppi volontari di protezione civile. L'Elenco territoriale è articolato secondo le linee guida nazionali, mentre viene demandato ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione degli aspetti di dettaglio per l'appartenenza all'Elenco.

L'articolo 9 istituisce le Consulte Regionali e Provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi della legge 266/1991,

attribuendo alla Giunta regionale il compito di definirne la costituzione e le modalità di funzionamento.

Capo IV - Pianificazione e programmazione

Il Capo IV tratta la programmazione e pianificazione regionale di protezione civile individuando i singoli strumenti. Definisce inoltre i contenuti della pianificazione comunali. Viene definita la procedura di approvazione dei programmi e dei piani regionali, mediante un atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

I contenuti principali del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio sono individuati all'articolo 10 contestualmente alla individuazione della procedura per la sua approvazione.

Il medesimo articolo sancisce che il Programma regionale costituisce elemento vincolante per la redazione dei piani territoriali e di settore regionali. Definisce anche i criteri di priorità per per la definizione del fabbisogno di opere pubbliche finalizzate alla protezione civile.

Non essendo più attribuita alle province la funzione di protezione civile, il programma è articolato per livelli territoriali differenziati in modo da ricomprendere i contenuti dei precedenti programmi provinciali.

L'articolo 11 considera il Piano regionale per il coordinamento delle emergenze quale strumento che definisce le modalità di gestione delle emergenze in riferimento ai vari scenari di rischio. Oltre alla definizione delle finalità, vengono individuati i principali contenuti e la procedura per la sua approvazione. Anche in questo caso, per le stesse motivazioni sopra riportate, il piano è articolato per livelli territoriali differenziati.

I contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000, sono definiti all'articolo 12, dove sono pure individuate le procedure per la sua approvazione.

L'articolo 13 stabilisce che i piani di emergenza comunali o intercomunali siano predisposti dai Comuni con il supporto tecnico della Regione in conformità ai programmi e piani di protezione civile di livello superiore. I piani costituiranno elementi vincolanti di analisi per la pianificazione urbanistica comunale, provinciale e della Città Metropolitana.

Capo V - Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi

Il Capo V individua gli strumenti straordinari da utilizzare per la gestione delle emergenze e gli organi che costituiscono la Unità di Crisi.

L'articolo 14 stabilisce che al verificarsi di eventi emergenziali sovracomunali il Presidente della Giunta regionale possa dichiarare lo stato di crisi regionale definendo la durata e l'estensione territoriale. In tale evenienza il Presidente della Giunta regionale, coordinandosi con il Prefetto, provvederà all'attuazione delle iniziative necessarie al superamento della crisi anche tramite l'emanazione di ordinanze in deroga alla normativa regionale.

Nel corso di tali eventi il Presidente della Giunta regionale può convocare l'Unità di Crisi Regionale per pianificare le azioni necessarie alla gestione ed al superamento dell'emergenza.

Qualora sia necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, verranno attuate le iniziative finalizzate all'ottenimento della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992.

L'articolo 15 individua la possibilità del ricorso ad interventi di somma urgenza in presenza di pericoli per la pubblica incolumità o di gravi danni alle opere pubbliche o in presenza di situazioni che rendano necessari interventi senza indugio in conformità alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti).

Il medesimo articolo chiarisce che l'attività svolta dal personale regionale, degli Enti regionali e delle Aziende sanitarie che opera in emergenza, rientra nell'attività istituzionale della Regione, degli Enti e delle aziende stesse.

L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) viene descritta al successivo articolo 16. Vengono individuate, indicando le competenze fondamentali, le componenti dell'U.C.R. : il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) e la Sala Operativa Regionale. Il C.O.R., uniformando il suo nome agli indirizzi nazionali, di fatto sostituisce il Co.R.Em. previsto nell'attuale legislazione. Compete alla Giunta regionale definire la composizione e le competenze di dettaglio dei singoli organismi operativi.

Capo VI - Formazione

Il Capo VI definisce gli indirizzi per la formazione in ambito regionale.

L'articolo 17 assegna alla Regione ed ai Distretti di protezione civile le competenze in materia di formazione di protezione civile, prevedendo attività di promozione, coordinamento e accreditamento oltre alla realizzazione di corsi di base e specialistici finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. Viene introdotta la struttura regionale con specifiche competenze nell'ambito della formazione di protezione civile. L'articolo prevede anche il concorso della Regione e dei distretti nell'istruzione e nell'addestramento dei soggetti facenti parte del Sistema Regionale. Alla Giunta regionale, nell'ambito della formazione, viene attribuita la competenza per la definizione dei criteri per l'accredimento dei corsi realizzati da terzi e per il riconoscimento degli attestati rilasciati in ambito lavorativo, per la definizione del percorso formativo del Responsabile di Protezione Civile e per l'incentivazione della formazione di figure del volontariato di elevata qualificazione.

Capo VII - Anti incendio boschivo

Il Capo VII individua l'attività del Sistema Regionale nel campo dell'anti incendio boschivo.

L'articolo 18, riconosce alla Giunta regionale la possibilità di affidare il servizio aereo finalizzato alla ricognizione e all'estinzione degli incendi boschivi oltre che alle altre attività di protezione civile.

Inoltre, definisce gli adempimenti di competenza regionale in conformità alla legge 353/2000.

L'articolo individua nelle squadre regionali e nelle squadre specializzate di volontari convenzionate con la Regione i soggetti addetti alle attività di spegnimento. I volontari, preparati tecnicamente dalla regione, dovranno possedere l'idoneità fisica certificata, un'età superiore a 18 anni, i dispositivi di protezione individuale e un'assicurazione contro gli infortuni.

Vengono infine individuate nel territorio delle strutture logistiche per il supporto operativo e formativo, denominate Centri operativi polifunzionali (C.O.P.).

Capo VIII - Interventi regionali di sostegno

Il Capo VIII esamina gli interventi di sostegno al Sistema Regionale ed al territorio per le attività di protezione civile e per il superamento delle emergenze

L'articolo 19 definisce i possibili contributi regionali al Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile. E' prevista la contribuzione finalizzata all'acquisto di mezzi e attrezzature oltre che per la realizzazione o ristrutturazione di strutture destinate alle attività di protezione civile. E' riconosciuta infine la possibilità di contribuire alle spese di funzionamento dei soggetti del Sistema Regionale oltre che la possibilità di cessione a titolo gratuito od in comodato di beni del patrimonio regionale.

L'articolo 20 definisce gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle condizioni normali di vita a seguito della dichiarazione di stato di crisi. Le risorse disponibili potranno essere destinate alla rimozione del pericolo, alla prevenzione ed al ripristino delle condizioni di sicurezza oltre che alla popolazione ed alle imprese gravemente danneggiate. E' consentito inoltre concorrere con una quota non superiore al 50 per cento della spesa, al finanziamento degli interventi di somma urgenza effettuati dagli Enti locali.

Relativamente al volontariato di protezione civile, l'articolo 21 stabilisce che la Giunta regionale contribuisce agli adempimenti nel campo della sicurezza nelle attività di protezione civile previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal successivo decreto attuativo. Inoltre l'articolo definisce i campi in cui la Regione può intervenire con forme contributive per il volontariato oltre a quanto già previsto dal D.P.R. 194/2001. Viene anche stabilita l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale e per quelli degli Enti Locali assegnati in via esclusiva ai gruppi o organizzazioni di volontariato di protezione civile. Infine, le associazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale vengono esentate dal pagamento dell'IRAP.

L'articolo 22 dispone che la Regione contribuisca alla prevenzione ad alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche contribuendo all'acquisto di mezzi e di attrezzature e per le spese di funzionamento delle Organizzazioni di Volontariato mentre l'articolo 23 definisce i contenuti di bilancio conseguenti all'attuazione della legge.

Capo IX - Norme finali

L'articolo 24 stabilisce in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il tempo entro cui la Giunta regionale provvederà ad approvare le disposizioni attuative di propria competenza.

In considerazione della previsione della chiusura del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione di protezione civile in Longarone, l'articolo 25 dispone che lo stesso continui ad esercitare le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge fino alla sua liquidazione.

Infine l'articolo 26 prevede le abrogazioni delle leggi regionali superate dal presente provvedimento.

NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge disciplina, in ambito regionale, le funzioni in materia di protezione civile come definite dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni.

2. È ricompresa nell’ambito della protezione civile l’attività relativa al contrasto degli incendi boschivi secondo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e successive modificazioni e integrazioni.

3. La presente legge definisce altresì il quadro organizzativo individuando i soggetti e gli strumenti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate.

CAPO II - Sistema regionale

Art. 2 - Struttura e finalità del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile.

1. È istituito il Sistema Regionale integrato di protezione civile, di seguito denominato “Sistema Regionale”, che provvede alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.

2. Fanno parte del Sistema Regionale di cui al comma 1 la Regione, compresi gli enti regionali, le aziende regionali e le aziende sanitarie, gli enti locali e le loro forme associative, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco previsto all’articolo 8.

3. Alle attività del Sistema Regionale concorrono, previa formale intesa:

- a) gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà;
- b) ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività nell’ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di crisi e di emergenza.

4. Le finalità del Sistema Regionale sono:

- a) la promozione dell’integrazione e il coordinamento dei diversi livelli istituzionali con le politiche di governo del territorio e con lo sviluppo sostenibile secondo il principio di sussidiarietà;
- b) l’individuazione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, la prevenzione delle altre situazioni di pericolo e l’allertamento dei componenti del Sistema Regionale e della popolazione;
- c) l’incremento del grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema Regionale, della popolazione e delle attività del territorio

di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale;

d) la gestione delle operazioni di soccorso per garantire l'incolumità pubblica e privata delle popolazioni, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il Prefetto e gli altri organi statali competenti;

e) la gestione in emergenza delle operazioni di salvaguardia ambientale, di tutela del patrimonio storico-artistico, di salvaguardia e messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, turistiche, commerciali;

f) la gestione post-emergenziale per il ritorno alle normali condizioni di vita;

g) la diffusione della cultura di protezione civile nella popolazione;

h) la formazione dei componenti del Sistema Regionale.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, il Sistema Regionale attiva strumenti di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti anche operativi di protezione civile, acquisendo altresì i servizi e le attrezzature necessarie.

6. Il Sistema regionale, mediante il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile.

2. La Regione esercita le funzioni in materia di protezione civile non attribuite ad altri enti dalla normativa regionale e statale e:

a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello provinciale, regionale e centrale, nelle fasi di programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza, nonché nelle attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza;

b) provvede all'attuazione degli interventi urgenti in attuazione dell'articolo 108 comma 1 lettera a) numero 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5"* avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone l'efficienza attraverso una adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi ed attrezzature;

d) al fine di sviluppare la cultura di protezione civile promuove e favorisce le attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni;

e) favorisce la sensibilizzazione ai fattori di rischio naturali ed antropici compresi gli incendi boschivi presenti sul territorio, incluse le cause determinanti l'innescò degli incendi boschivi e ai pericoli ad essi collegati;

f) assicura la cooperazione tecnico-operativa, anche mediante l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;

g) provvede alla predisposizione ed attuazione del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e del piano regionale per il coordinamento delle emergenze, articolati per livelli territoriali differenziati e predisporre il piano regionale di lotta agli incendi boschivi in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;

h) avvalendosi anche degli indirizzi definiti dalla Commissione di cui al comma 4 lettera b), provvede all'ordinamento dei propri uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, comprese quelle relative all'antincendio boschivo costituenti la colonna mobile regionale. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale. Il Sistema Regionale, con la sua colonna mobile, aderisce al meccanismo europeo di protezione civile;

i) effettua studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione dell'emergenza anche mediante convenzioni con Università e centri di ricerca.

3. La Regione provvede inoltre:

a) alla individuazione sul proprio territorio dei Distretti di protezione civile come disciplinati all'articolo 5;

b) al sostegno alle attività dei Comuni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

c) alla pianificazione e gestione dell'emergenza in raccordo con il Prefetto, enti, amministrazioni e proprie strutture operative a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali, per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

d) alla verifica della coerenza alle linee guida regionali e nazionali dei piani comunali e intercomunali di emergenza;

e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile anche attraverso l'impiego dei dati inviati dai Comuni;

f) a supportare tecnicamente le strutture comunali e intercomunali di protezione civile.

4. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di propri organismi e strutture operative:

a) il Comitato regionale di protezione civile, che opera per garantire l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle degli altri soggetti ed enti facenti parte del Sistema Regionale, esprimendosi, con funzioni consultive e propositive, sul programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) la Commissione integrata della protezione civile regionale, che opera presso la Presidenza della Giunta regionale con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo di volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile;

c) la struttura regionale di protezione civile, che opera mediante l'esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge anche in concorso con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza del Sistema Sanitario Regionale e con tutte le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile

5. La Giunta regionale definisce le funzioni, la costituzione, le competenze e la organizzazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e individua, nell'ambito della propria organizzazione stabilendone le competenze, la Struttura di cui alla lettera c) del comma 4 e gli uffici, anche decentrati sul territorio regionale, ad essa afferenti.

Art. 4 - Funzioni e compiti dei Comuni.

1. I Comuni, anche in forma associata sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono:

- a) alla predisposizione e all'attuazione del piano di emergenza comunale e/o intercomunale anche per ciò che riguarda la verifica e l'aggiornamento in conformità alle linee guida regionali;
- b) all'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi, stabilite dal piano di emergenza comunale;
- c) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, fornendone immediata comunicazione al Prefetto e alla Regione per il necessario coordinamento istituzionale;
- d) al coordinamento ed all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché alla vigilanza sulle relative attività volte alla prevenzione e previsione dei rischi e gestione dell'emergenza nel caso di eventi calamitosi;
- e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione;
- f) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti di competenza comunale, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi;
- g) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.), conformemente alle direttive del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto nel piano di emergenza comunale per il coordinamento degli interventi in emergenza;
- h) alla partecipazione al Centro operativo intercomunale o al Centro operativo misto, qualora costituiti, per il coordinamento degli interventi in emergenza;
- i) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del programma regionale di cui all'articolo 10.

2. Il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile:

- a) informa la popolazione sui rischi previsti negli scenari emergenziali e sui contenuti del piano comunale o intercomunale di emergenza e sui comportamenti di precauzione da adottare, attraverso pubblicazioni, incontri ed esercitazioni con la popolazione, manifestazioni propedeutiche alla diffusione della cultura di protezione civile in conformità agli indirizzi regionali e alle direttive del Dipartimento di Protezione Civile;
- b) allerta la popolazione sui fenomeni in atto e sulla loro evoluzione, anche sulla base delle informazioni ricevute dal Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) di cui all'articolo 16 comma 3;

- c) assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il Prefetto e la Regione;
- d) presiede il Centro operativo comunale (C.O.C.) di cui al comma 1, lettera g);
- e) chiede, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l'evento con i mezzi a disposizione del Comune, sulla base del principio di sussidiarietà, l'intervento del Prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;
- f) assicura l'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti.

3. Ogni Comune si dota, in proprio o in forma associata con Comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio del Distretto di appartenenza di cui all'articolo 5, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile o, alternativamente, stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

4. Il Sindaco designa il Responsabile di Protezione Civile (R.P.C.), individuato all'interno dell'organico dell'Ente comunale, oppure presso altri Enti in base ad apposte convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa nazionale e regionale.

5. La Giunta regionale individua le funzioni del Responsabile di Protezione Civile nonché i titoli e i requisiti necessari per il loro svolgimento.

Art. 5 - Distretti di protezione civile.

1. I Distretti di protezione civile sono costituiti da Comuni aggregati mediante atto convenzionale.

2. Il territorio regionale è suddiviso in Distretti di protezione civile definiti sulla base delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, tenendo presente le realtà delle unioni dei comuni e la suddivisione del territorio in Centri Operativi Misti, per l'esercizio di:

- a) attività di previsione e prevenzione;
- b) attività di programmazione delle risorse e della formazione;
- c) attività di integrazione tra i Comuni e tra essi e il volontariato di protezione civile;
- d) attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno il Distretto interessato, operando con coordinamenti a scala di Distretto;
- e) attività di organizzazione degli interventi dei Comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri Comuni convenzionati;
- f) attività di diffusione della cultura di protezione civile.

CAPO III - Volontariato

Art. 6 - Volontariato di protezione civile.

1. In armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni e integrazioni e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive modificazioni e integrazioni, la Regione riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale componente del Sistema Regionale e ne disciplina l'organizzazione e l'impiego.

2. Le organizzazioni di volontariato, individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*", sono iscritte presso l'apposito elenco territoriale previsto all'articolo 8.

3. Tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono ricompresi anche:

- a) i gruppi di protezione comunque articolati sul territorio regionale ed istituiti con specifico atto amministrativo dell'autorità territorialmente competente e che operano al fine di coadiuvarla nella attività di protezione civile;
- b) i coordinamenti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- c) le forme associative degli iscritti ai collegi e ordini professionali che operano nell'ambito della protezione civile .

4. I volontari di protezione civile, nell'espletamento delle loro attività, se attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio.

Art. 7 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.

1. Le organizzazioni di volontariato operano nell'ambito della protezione civile secondo gli scenari di rischio individuati dal Dipartimento della Protezione Civile e svolgono i compiti loro assegnati in conformità al vigente quadro normativo nazionale e regionale.

2. I gruppi di protezione civile comunali , intercomunali e regionali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle autorità richiedenti, anche al di fuori del territorio di appartenenza previa autorizzazione della Regione.

3. Le organizzazioni di volontariato concorrono alla raccolta dei dati destinati all'implementazione delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile.

4. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività di promozione e sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle scuole, attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dalla Regione secondo programmi formativi definiti dalla medesima.

5. La Giunta regionale stabilisce nel dettaglio:

- a) i requisiti per l'appartenenza dei volontari alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ;
- b) le attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento a cui i volontari devono partecipare anche con riferimento alle singole specializzazioni;
- c) i colori, la foggia e le caratteristiche delle uniformi;
- d) le specializzazioni e le qualifiche di appartenenza dei volontari, definendo anche i segni distintivi da applicare alle uniformi in modo da renderne immediata la loro individuazione;
- e) le modalità per l'effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria relativi ai volontari impiegati con riferimento alle specifiche attività da svolgere;
- f) gli indirizzi per il rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni e integrazioni, anche nell'espletamento dell'attività di protezione civile;

g) le modalità di attivazione, impiego e intervento del volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 8 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.

1. È istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto, articolato per settori operativi in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali.

2. L'Albo dei gruppi di volontari di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" è soppresso.

3. L'elenco territoriale di cui al comma 1 sostituisce l'Albo e le organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d'ufficio all'elenco di cui al comma 1.

4. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 costituisce il presupposto necessario per l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

5. Le condizioni e le modalità per l'iscrizione all'Elenco, la permanenza nello stesso e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal medesimo, nonché la articolazione in settori operativi, sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9 - Consulta regionale e Consulta provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono istituite la Consulta regionale e la Consulta provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quali forme di partecipazione consultiva e democratica di confronto, di valutazione, di rappresentanza e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio e le Amministrazioni.

2. La Giunta regionale disciplina la costituzione della Consulta regionale e della Consulta provinciale di cui al comma 1, mediante la definizione di modalità di nomina dei membri, durata in carica degli stessi e i contenuti minimi del regolamento di funzionamento.

3. Le Consulte redigono i propri regolamenti interni entro centottanta giorni dall'insediamento. I regolamenti delle Consulte sono approvati dalla Giunta regionale.

CAPO IV - Programmazione e pianificazione

Art. 10 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio.

1. Il Sistema Regionale opera in conformità al Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio, di seguito denominato "Programma regionale", articolato su livelli territoriali differenziati, che in dettaglio:

- a) prevede studi, indagini e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio e sui relativi modelli previsionali, al fine dell'utilizzo integrato dei dati rilevati per definire gli scenari di rischio;
- b) definisce, su scala regionale, gli scenari di rischio e prevede per ognuno di questi le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, nonché le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza;
- c) stabilisce criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dal Sistema Regionale. A tal fine prevede una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) individua criteri e programmi per le attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
- e) definisce gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio, e dei piani di emergenza, articolati per livelli territoriali differenziati e dei piani di emergenza intercomunali o comunali;
- f) individua le procedure e le modalità di allertamento del Sistema Regionale;
- g) pianifica e definisce l'assetto della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dello sviluppo economico in data 29 luglio 2011;
- h) definisce le mappe di pericolosità, vulnerabilità e dei rischi con definizione degli interventi prioritari da eseguire secondo criteri di resilienza territoriale;
- i) definisce i criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile.

2. Il Programma regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere.

3. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza almeno triennale, può essere redatto per stralci funzionali e può essere aggiornato anche su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

4. La Regione assicura la necessaria partecipazione degli enti locali all'attività istruttoria del Programma regionale attraverso l'istituto della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni;

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma di cui al comma 1 gli adeguamenti tecnici di dettaglio che si rendano necessari, qualora non incidano sui principi fondamentali del Programma stesso.

6. Il Programma regionale costituisce altresì elemento vincolante per la redazione e l'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e degli altri piani territoriali e di settore di competenza regionale.

Art. 11 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze.

1. L'attività di coordinamento della gestione delle emergenze da parte della Regione avviene sulla base di un Piano Regionale per il Coordinamento delle Emergenze, di seguito denominato anche "Piano regionale".

2. Il piano di cui al comma 1 è articolato su livelli territoriali differenziati e individua, per ogni scenario di rischio, le competenze tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento dell'emergenza.

3. Nel Piano regionale sono definiti, in particolare, gli strumenti per:

- a) garantire il coordinamento regionale alle attività del Sistema Regionale necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali;
- b) supportare le attività degli enti locali dirette a fronteggiare gli eventi emergenziali;
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali.

4. Il Piano regionale, redatto in conformità con il Programma di cui all'articolo 10, contiene, inoltre:

- a) le indicazioni fornite dai Piani comunali e intercomunali sulla individuazione dei rischi;
- b) l'individuazione delle procedure di emergenza a livello regionale, secondo il principio della sussidiarietà, in funzione della tipologia di evento;
- c) l'individuazione delle procedure di comando e controllo previste nei protocolli operativi ed applicate dalla Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) di cui all'articolo 16;
- d) l'individuazione dei dati che i concessionari di derivazione idrica ed i gestori dei pubblici servizi sono tenuti a trasmettere alla Sala Operativa Regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), definendone le modalità, gli standard e la frequenza;
- e) l'individuazione delle procedure di comunicazione preventiva ed in emergenza alla popolazione coinvolta, da concordare e da attuare da parte dei Sindaci dei comuni interessati;
- f) la definizione delle modalità di raccordo organizzativo e dell'integrazione e del coordinamento tra i diversi piani di emergenza.

5. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere.

6. Il Piano di cui al comma 1 è aggiornato dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale, può essere redatto per stralci funzionali e può essere aggiornato anche su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare gli adeguamenti tecnici di dettaglio che si rendano necessari, qualora non incidano sui principi fondamentali del Piano stesso.

8. La Regione assicura la necessaria partecipazione degli enti locali all'attività istruttoria del Piano regionale attraverso l'istituto della Conferenza Regione Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

Art. 12 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. In conformità alla legge 21 novembre 2000 n. 353 e al Decreto Ministeriale 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, la Giunta regionale approva il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere.

2. Il piano di cui al comma 1:

- a) individua le aree ed i periodi a rischio di incendio boschivo;
- b) definisce le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente, determinare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi individuati;
- c) stabilisce le eventuali fattispecie derogatorie da autorizzare con prescrizioni dalla Regione ed i presupposti per le medesime;
- d) stabilisce l’accesso ai sistemi di previsione per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e favorisce lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e propagazione degli incendi;
- e) definisce le aree operative di intervento, ivi compresa la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature operative e delle risorse umane;
- f) individua le attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e alle norme comportamentali da rispettare;
- g) specifica i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, individuando nel contempo il personale regionale che concorre alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni;
- h) definisce le funzioni e le modalità di coordinamento dei Centri Operativi Polifunzionali (C.O.P.), distribuiti nel territorio della Regione e costituiti da strutture logistiche regionali.

3. Il Piano di cui al presente articolo è sottoposto a revisione annuale con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13 - Piani di emergenza intercomunali e comunali.

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i Comuni, anche in forma associata, approvano i rispettivi piani di emergenza.

2. La Regione, ove richiesto, può fornire il necessario supporto tecnico per la redazione dei piani di cui al comma 1 e accerta la conformità degli stessi alle linee guida e ai programmi e ai piani di protezione civile della Regione.

3. I piani di emergenza sono approvati dal competente organo comunale e sono trasmessi al Prefetto ed alla Regione.

4. Allo scopo di garantire un’adeguata previsione, prevenzione e gestione coordinata degli interventi dei soggetti competenti, i piani, di cui al comma 1, contengono la mappatura dei rischi sul territorio e l’analisi degli stessi.

5. I piani di cui al presente articolo contengono elementi vincolanti per la redazione e l’aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale, provinciale e della Città Metropolitana in relazione all’individuazione dei rischi e alla definizione di indicazioni e prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo.

CAPO V - Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi

Art. 14 – Stato di crisi regionale e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l'intervento di più enti, i Sindaci dei Comuni interessati informano il Prefetto e il Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, anche su richiesta dei Comuni o delle Province interessate o della Città Metropolitana, può dichiarare lo stato di crisi regionale, definendone durata ed estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e solo nella vigenza della stessa, il Presidente della Giunta regionale, coordinandosi con il Prefetto:

a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di crisi, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l'ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l'emanazione di ordinanze motivate e in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;

c) qualora la situazione lo richieda, convoca l'U.C.R. di cui all'articolo 16, al fine di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, nonché per assicurare la mitigazione del pericolo o del rischio.

4. Le attività di cui al comma 3, possono essere intraprese, anche prima della dichiarazione dello stato di crisi, qualora l'eccezionalità della situazione emergenziale lo richieda in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita.

5. Qualora per fronteggiare l'evento emergenziale si rendano necessari mezzi e poteri straordinari, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 15 - Interventi in emergenza.

1. Ferme restando le funzioni attribuite agli enti locali, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 14, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni e integrazioni, qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, o circostanze che non consentono alcun indugio, le strutture regionali provvedono agli interventi di somma urgenza.

2. L'attività del personale delle strutture regionali, degli Enti e Aziende regionali e delle Aziende sanitarie che opera in emergenza di protezione civile rientra nell'attività istituzionale della Regione e delle aziende stesse.

Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (U.C.R.).

1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e), la struttura regionale competente in materia di protezione civile attiva la Unità di Crisi Regionale, di seguito denominata U.C.R..

2. L'U.C.R. è costituita da:

- a) il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.);
- b) il Centro Operativo Regionale (C.O.R.);
- c) la Sala Operativa Regionale.

3. Il C.F.D., previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile":

- a) supporta il Sistema di Allerta della Regione Veneto per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e opera ai sensi della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
- b) svolge funzioni di centro di controllo continuativo del territorio regionale per una puntuale previsione a supporto delle decisioni.

4. Il C.O.R., nelle situazioni di emergenza e sino al superamento della stessa, è strumento operativo e di coordinamento del Sistema Regionale di cui all'articolo 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni:

- a) si avvale della Sala Operativa Regionale di cui alla lettera c) del comma 2;
- b) include il Centro Operativo Regionale per l'Attività di Lotta agli Incendi Boschivi;
- c) costituisce nodo di raccolta delle informazioni e degli elementi utili forniti dal Sistema Regionale ai fini della conoscenza dell'evento per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio.

5. La Sala Operativa Regionale è luogo di convergenza del Sistema Regionale e:

- a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi approvati dalla Giunta Regionale;
- b) predispose la comunicazione preventiva ed in emergenza;
- c) predispose gruppi tecnici preposti al coordinamento delle operazioni di soccorso in fase di emergenza;
- d) appronta gruppi tecnico-operativi di supporto ai Comuni.

6. La Giunta regionale può organizzare Sale Operative Decentrate finalizzate alla gestione delle emergenze nei territori interessati dagli eventi emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

CAPO VI - Formazione

Art. 17 - Formazione in materia di protezione civile.

1. La Giunta regionale, anche con la collaborazione dei Distretti di cui all'articolo 5, promuove, coordina e accredita corsi per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento dei soggetti facenti parte del Sistema Regionale.

2. La Giunta regionale e i Distretti provvedono alla programmazione e all'attuazione dei corsi di base e specialistici per la formazione e l'aggiornamento e concorrono all'istruzione e all'addestramento dei soggetti facenti parte del Sistema Regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 la Giunta regionale individua una specifica struttura regionale che utilizza anche personale regionale e, previa convenzione, personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, docenti universitari o altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato.

4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento dei formatori, dei corsi attuati da altri soggetti e degli attestati rilasciati anche in ambito lavorativo.

5. Il R.P.C. di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 dovrà partecipare ad idoneo percorso formativo individuato dalla Giunta regionale.

6. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Sistema Regionale di protezione civile, la Giunta regionale favorisce e incentiva la formazione di figure di volontari di elevata qualificazione in possesso di specifici requisiti tecnici, individuati con provvedimento della Giunta regionale. Tali figure sono coordinate dal responsabile della Struttura regionale di protezione civile e sono poste a disposizione degli enti in occasione di eventi emergenziali qualora il loro intervento si renda necessario.

CAPO VII - Anti incendio boschivo

Art. 18 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale promuove ed attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi mediante la realizzazione delle iniziative e l'esecuzione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 12.

2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Giunta regionale è autorizzata a reperire i mezzi, anche aerei, per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di previsione, provvede alla definizione dell'indice di pericolo di incendi e all'attuazione delle conseguenti misure necessarie a contrastare il pericolo di incendi stesso.

4. La Giunta regionale assicura l'aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede alla comunicazione ai Comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono assicurati, in applicazione del Piano di cui all'articolo 12, da squadre regionali formate ed addestrate e da squadre specializzate di volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 8, specificamente convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la Sala Operativa Regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), garantisce anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali.

7. Al fine di assicurare il supporto operativo e formativo alle attività di antincendio boschivo la Struttura regionale utilizza i C.O.P. di cui alla lettera dell'articolo 12, comma 2, lettera h) distribuiti nel territorio della Regione, costituiti da strutture logistiche regionali le cui caratteristiche e funzioni sono definite nel Piano di cui all'articolo 12.

8. La Regione riconosce le organizzazioni di volontariato di protezione civile con specializzazione antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalle normative nazionali e regionali.

9. I volontari di antincendio boschivo che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi operano secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 5 e dalle procedure operative di intervento e:

- a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, lettera b) della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- b) indossano appositi dispositivi di protezione individuale;
- c) sono assicurati, dall'organizzazione di appartenenza, contro gli infortuni in ogni fase di intervento;
- d) hanno un'età superiore a 18 anni.

CAPO VIII - Interventi regionali di sostegno

Art. 19 - Interventi per il potenziamento del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile.

1. Al fine di sviluppare e mantenere in efficienza il Sistema Regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:

- a) erogare contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione e/o la ristrutturazione o per l'acquisto e/o l'allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
- b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti facenti parte del Sistema Regionale;
- c) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato di beni appartenenti al patrimonio della Regione.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione di contributi di cui al comma 1 lettera a) tenendo conto anche dell'estensione territoriale, della popolazione residente, della tipologia e del grado di rischio.

3. La Regione assicura la fornitura di idonei mezzi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta agli incendi boschivi alle proprie strutture.

Art. 20 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di crisi o di emergenza, stanziando appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio e per il ripristino in condizioni di sicurezza, delle strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e per le altre esigenze connesse al superamento dell'emergenza.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a erogare contributi a favore della popolazione e delle imprese che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi.

3. Per gli interventi di somma urgenza di competenza degli enti locali, la Giunta regionale, sempre nei limiti della disponibilità di bilancio, può concedere contributi in conto capitale, fino a un massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Art. 21 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a sostenere gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e di cui al Decreto del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. La Giunta regionale può disporre a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili, contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:

- a) acquisizione, manutenzione e gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché realizzazione e/o ristrutturazione o acquisto e/o allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
- b) formazione e preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;
- c) rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione;
- d) copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le coperture assicurative contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. La Regione, in conformità alla disciplina regionale vigente, esonera dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli e i mezzi destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:

a) di proprietà delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 8;

b) di proprietà degli Enti locali, assegnati in via esclusiva alle organizzazioni, ai gruppi comunali e intercomunali di volontari di protezione civile iscritti all'Elenco territoriale di cui all'articolo 8.

4. La Giunta regionale, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, purché preventivamente autorizzati dalla medesima.

5. Fermo restando l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, a decorrere dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento dell'IRAP le associazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale previsto dall'articolo 8.

Art. 22 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti, agli interventi volti alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in conformità ai principi della legge 21 novembre 2000, n. 353.

2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a concedere contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di antincendio boschivo. per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per le spese di funzionamento.

Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della seguente legge quantificati in euro 937.419,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte:

- quanto ad euro 695.000,00 con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" – Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

- quanto ad euro 242.419,00 con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile" – Programma 1 "Sistema di protezione civile" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della seguente legge quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile" – Programma 1 "Sistema di protezione civile" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018;

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 5, quantificate in euro 41.363,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, a valere sul Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" si fa fronte:

- per l'esercizio 2016 riducendo di euro 10.000,00 la dotazione della Missione 11 "Soccorso civile" – Programma 1 "Sistema di protezione civile" Titolo 1 "Spese correnti" afferenti il finanziamento dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione

(legge finanziaria 1998)” e di euro 31.363,00 la dotazione della Missione 11 “Soccorso civile” – Programma 1 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale” afferenti il finanziamento dell’articolo 6 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 19 “Norme per la sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile” del bilancio di previsione 2016-2018;

- per ciascun esercizio 2017 e 2018, riducendo di euro 41.363,00 la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

CAPO IX - Norme finali

Art. 24 - Atti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di attuazione indicati nella presente legge.

Art. 25 - Disposizioni transitorie.

1. Il Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile, cui la Regione del Veneto ha aderito ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5, “Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone” e successive modificazioni e integrazioni, continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla sua liquidazione.

Art. 26 - Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono altresì abrogate le leggi e disposizioni regionali di modifica e integrazione della legge di cui al comma 1, di seguito elencate:

a) comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)”;

b) legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 ‘Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile’”;

c) articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

d) articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente*”;

e) articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”;

3. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;

b) legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “ Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”;

c) legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “*Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali*”;

d) Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

e) articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;

f) legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2 “Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone"”;

g) articolo 25 della Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	7
Art. 1 - Oggetto.....	7
CAPO II - Sistema regionale	7
Art. 2 - Struttura e finalità del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile.....	7
Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione.	8
Art. 4 - Funzioni e compiti dei Comuni.....	10
Art. 5 - Distretti di protezione civile.....	11
CAPO III - Volontariato	11
Art. 6 - Volontariato di protezione civile.....	11
Art. 7 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.....	12
Art. 8 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.....	13
Art. 9 - Consulta regionale e Consulta provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.....	13
CAPO IV - Programmazione e pianificazione	13
Art. 10 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio.	13
Art. 11 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze.	14
Art. 12 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	15
Art. 13 - Piani di emergenza intercomunali e comunali.	16
CAPO V - Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi	16
Art. 14 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza.	17
Art. 15 - Interventi in emergenza.....	17
Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (U.C.R.).....	18
CAPO VI - Formazione	18
Art. 17 - Formazione in materia di protezione civile.....	19
CAPO VII - Anti incendio boschivo.....	19
Art. 18 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.	19
CAPO VIII - Interventi regionali di sostegno.....	20
Art. 19 - Interventi per il potenziamento del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile.	20
Art. 20 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.	21
Art. 21 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.	21
Art. 22 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi...22	
Art. 23 - Norma finanziaria.....	22
CAPO IX - Norme finali.....	23
Art. 24 - Atti della Giunta regionale.	23
Art. 25 - Disposizioni transitorie.	23
Art. 26 - Abrogazioni.....	23

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)

**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
(2).**

Art. 11. *Strutture operative nazionali del Servizio.*

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito

dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781, l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956 e l'art. 1, Ord. 28 agosto 2016, n. 389.

Nota all'articolo 3

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1).

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

In vigore dal 15 dicembre 1999

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

[6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; (2)]

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di

eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

(2) Numero soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (1) (2).

(1) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Nota all'articolo 6

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (1)

REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

Nota all'articolo 7

Legge 3 agosto 2007, n. 123 (1).

MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA.

Art. 1. *(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)* (2)

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b),

secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona

offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

- 1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
- 3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria; (3)
- q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
- r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
 - 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
 - [2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; (4)]
 - [3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto (4);]
- t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
- u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(5)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185.

(2) Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vedi il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

(3) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 532, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(4) Numero abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. l), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 533, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (1) (2)

Art. 10 - *Albo dei gruppi volontari di protezione civile.*

1. È istituito l'“Albo dei gruppi volontari di protezione civile” nella regione Veneto.
2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:
 - a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;
 - b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
 - c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
 - a) struttura organizzativa;
 - b) capacità logistica e affidabilità;
 - c) specifica esperienza e attività svolte;
 - d) reperibilità;
 - e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
 - f) specializzazione operativa;
 - g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
 - h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.
4. L'istanza può essere motivatamente respinta.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.
6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.
7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile. (3)

(1) Gli articoli da 103 a 109 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni di riparto di competenza in materia di protezione civile e l'art. 110 istituisce il Fondo regionale di protezione civile.

(2) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 16, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , e del comma 1-bis del medesimo articolo 16, aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , nella parte in cui prevedono che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

(3) Articolo così sostituito da art. 10 legge regionale 16 aprile 1998, n. 17.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10 (1).

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia (2).

Art. 10. *Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa (3).

(1) Vedi, anche, l'art. 38, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

(2) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

Nota all'articolo 9

Legge 11 agosto 1991, n. 266 (1)
LEGGI-QUADRO SUL VOLONTARIATO (2).

Art. 10. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.

(2) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 3 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94.

Nota all'articolo 10

PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN DATA 29 LUGLIO 2011

Vedi documento allegato in calce.

Nota all'articolo 12

Legge 21 novembre 2000, n. 353 (1).

LEGGI-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (2)

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (3)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non

superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nota all'articolo 14

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 2. *Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.*

Vedi nota all'articolo 3.

Art. 5. *Stato di emergenza e potere di ordinanza.*

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente

una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (1) (2) (3).

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (4).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (5).

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (6).

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (7).

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (8).

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (9).

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (10).

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali (11).

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali (12).

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (13) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (14).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e

contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (15).

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (16).

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (17) (18).

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (19) (20).

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e

dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (21) (22).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (23) (24).

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (25).

(1) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(2) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(4) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle

modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(5) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(6) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(7) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(8) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(9) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(10) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(11) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 4, lett. a) e b), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(12) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, e poi così modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

- (13) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.
- (14) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.
- (15) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (16) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.
- (17) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.
- (18) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 694, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 4, comma 1, D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, e, successivamente, l'art. 52, comma 2, lett. e), D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
- (19) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(21) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

(23) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(24) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(25) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1).

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Art. 108. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

Vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 16

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (1)

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE, STATALE E REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE (2) (3) .

Adotta i seguenti indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

1. Finalità e compiti generali

Il presente atto ha lo scopo di:

- individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse

fasi dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio;

- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di sostenere le autorità di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilità che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del rischio stesso;

- stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteorologici particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il territorio, nonché di pericolosità per la popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile;

- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali ed gli organi territoriali, preposti, ancorché con altre finalità e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia;

- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale.

Al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono responsabilmente:

- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile;

- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di quanto specificato dalla circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni, dalla legge n. 225 del 1992, dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge n. 401 del 2001 e dalle normative regionali di riferimento.

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito dall'O.M. 10 maggio 2001, n. 3134, e così come modificata dall'O.P.C.M. 27 dicembre 2002, n. 3260, e realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 267 del 1998 e al D.P.C.M. 15 dicembre 1998 (4).

Le Province autonome aderiscono alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, tramite apposita convenzione da stipulare con il Dipartimento della protezione civile ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dallo Statuto di cui al D.P.R. 31 agosto 1971, n. 670.

L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni, nonché le modalità di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e tese al governo non solo della rete dei Centri Funzionali ma del sistema della protezione civile nazionale, statale e regionale, da parte delle Autorità competenti, sono da intendersi modificate ed

integrate ai sensi del presente atto; il che vale anche per i contenuti del programma richiamato dal D.P.C.M. 15 dicembre 1998.

Ciascuna Regione avrà quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, della legge n. 401 del 2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile.

A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede:

una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;

una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale.

Le precedenti fasi attivano:

la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi regionali, relativi anche all'organizzazione funzionale degli stessi interventi urgenti.

I Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, devono altresì promuovere l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e di pronto intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523 del 1904 e al R.D. n. 2669 del 1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei presidi territoriali, così come stabilito dal presente atto.

Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata già in tal senso predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovrà essere recepita nei Programmi regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente armonizzata con l'organizzazione dei presidi territoriali stessi.

I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione dei presidi territoriali anche a scala comunale.

Altresì i Piani d'emergenza regionali e/o provinciali devono contemplare o recepire i Piani di emergenza relativi alle dighe, predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.

Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto, l'attività tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali di previsione e prevenzione, nonché i Piani provinciali e comunali di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle problematiche, degli interventi e delle attività afferenti a ciascun bacino

idrografico, così come definito anche ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 183 del 1989.

Assunto che le Regioni, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino agiscano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della predetta legge, cioè «secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni», dovrà altresì essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le attività di protezione civile nel tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo differito.

A tal fine si può definire:

- il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;

- il tempo differito come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.

2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticità e livelli d'allerta.

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.

Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta.

Le zone di allerta sono quindi identificate e delimitate tenendo in considerazione:

- le possibili tipologie di rischio presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998;
- la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.

In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono identificare adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonché dei conseguenti effetti sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea e provvisoria, dell'evento stesso.

Tale identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul territorio di eventi significativi e dei relativi effetti, sia di modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti più probabili.

In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorità ed importanza quelli relativi:

- all'ambiente;
 - alle attività;
 - agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;
 - alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;
 - alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani in particolare;
- definendo così una gerarchia degli elementi esposti alla pericolosità dell'evento stesso.

Si definisce rischio, in una data zona, la probabilità che un evento prefigurato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosità dell'evento stesso.

Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioè della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto.

Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità.

Le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.

Poiché lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal relativo prefigurato scenario d'evento, i valori assunti nel sistema di soglie, nonché i relativi livelli di criticità, devono precauzionalmente ed adeguatamente includere una quota di «non conoscenza», cioè di incertezza nella valutazione dei prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in tale ambito valutativo.

Sarà cura delle Regioni far sì che al raggiungimento e/o superamento di tali soglie, ancorché semplicemente previsto, siano pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della protezione civile preposti:

- prima del manifestarsi dell'evento temuto, alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonché di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell'evento, alla fase di governo e superamento dell'emergenza.

La relazione tra i livelli di criticità e i livelli di allerta, le azioni di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito di tali livelli di allerta al crescere della criticità, le funzioni di supporto ed i soggetti responsabili di tali funzioni, devono essere dalle Regioni univocamente stabiliti, funzionalmente rappresentati e comunicati al Dipartimento della protezione civile.

L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.

La valutazione dei livelli di criticità, attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento compete al Centro Funzionale.

A tali fini è definito un Avviso di criticità, in cui è esposta una generale valutazione della criticità degli effetti. Tale valutazione è fondata, sia sul raggiungimento da parte dei valori assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento atteso delle soglie relative al livello di criticità minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie definite per il livello di criticità successivo.

L'adozione dell'Avviso è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.

L'evoluzione nello spazio e nel tempo della criticità, cioè dello scenario di criticità, è valutata in successivi aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine e preventivamente stabilito dalle Regioni.

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, nonché quello di ordinaria criticità, a cui può corrispondere uno stato di generica attenzione da parte dei Centri Funzionali interessati, devono essere riferiti almeno alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso di criticità.

A prescindere dalla definizione sia dei livelli di criticità che della relazione tra questi ed i livelli d'allerta e permanendo comunque nella responsabilità del Presidente della Giunta regionale o del soggetto da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di allerta e l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto e concordato con la Regione, oppure imposto da giustificati motivi, la responsabilità relativa alla valutazione e dichiarazione dei livelli di criticità raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale può essere assunta dal Dipartimento della protezione civile.

3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza (5).

L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idropluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;
- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché assolvere alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.

La Regione garantirà il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, nonché con ogni altra struttura preposta alla sintesi di

tutte le informazioni necessarie all'attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento.

Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.

La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile è organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:

- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento potrà sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o più Centri Funzionali decentrati;
- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione;
- predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché con gli organi internazionali competenti in materia;
- promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente le capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale.

Ciascun Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni, unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di Competenza.

La prima area è dedicata alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonché, qualora ciò sia previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici.

La seconda area è dedicata all'interpretazione nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di ciascun Centro Funzionale decentrato, nonché a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti.

La terza area è dedicata alla gestione del sistema di scambio informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui all'art. 2 della legge n. 183 del 1989

ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed è la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i Centri di Competenza laddove esistenti.

Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in sé, sia la fase di previsione che la fase di monitoraggio e sorveglianza.

La fase di previsione è articolata in tre funzioni.

La prima è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi.

La seconda è relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale.

La terza è relativa alla valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate.

Mentre la prima funzione può essere assolta anche con il concorso di Centri di Competenza, la seconda e la terza funzione devono essere assolte in via prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui devono comunque risiedere le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni.

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto.

Tale attività di reperimento locale di informazioni anche non strumentali dovrà essere contemplata tra i compiti principali da attribuire ai presidi territoriali di cui ai punti successivi.

Tale fase è articolata in quattro funzioni:

la prima è relativa alla composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;

la seconda è relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici;

la terza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei modelli idrologici-idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale;

la quarta è relativa alla verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti.

Mentre la prima, la seconda e la terza funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun Centro Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni, nonché tutte le altre informazioni provenienti dal territorio.

Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali comprende, altresì, sia la gestione della rete stessa e il continuo controllo della sua corretta operatività tanto

nel tempo reale quanto nel tempo differito che una attività di progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli ampliamenti necessari, nonché la permanente attività di studio, definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni garantiscono, anche attraverso soggetti esterni e secondo programmi comuni e concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico ed amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato.

Disposizioni operative

Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento è operativo per tutti i giorni dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce sussidiarietà operativa e funzionale nel caso in cui uno o più Centri Funzionali siano nella giustificata impossibilità di effettuare il servizio.

I Centri Funzionali devono essere operativi, in caso di necessità, su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie procedure.

Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione nella fornitura del servizio determinata da cause tecniche di forza maggiore o dalle necessità di assolvere prioritariamente ad esigenze, anche riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne darà immediata e laddove possibile preventiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile, il cui Centro Funzionale sostituirà il Centro Funzionale decentrato, per quanto possibile e d'intesa con la Regione stessa.

Ogni Centro Funzionale decentrato è altresì impegnato a comunicare al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, ogni sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del sistema, ovvero eventuali modifiche ad essi apportate.

Le Regioni accentrano presso il proprio Centro Funzionale i dati rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio, comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del D.P.C.M. 24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti.

I Centri Funzionali decentrati trasferiscono al Centro di Competenza nazionale, sito presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del D.P.C.M. 24 luglio 2002.

I Centri Funzionali decentrati trasferiscono «in prima istanza» al Centro Funzionale sito presso il Dipartimento della protezione civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 24 luglio 2002. In seguito il Dipartimento concerterà con le Regioni le ulteriori modifiche, potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero necessari affinché, sulla base di tale rete nazionale integrata, si definisca una rete fiduciaria nazionale per le finalità di protezione civile che tenga conto, operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche necessità anche di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni stabiliscono d'intesa criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali per le finalità di protezione civile.

Tali standard devono essere tali da garantire al Dipartimento della protezione civile le funzionalità minime necessarie per svolgere, se richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarietà.

A tal fine devono essere posti in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzionalità del sistema, soprattutto in condizioni ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei vettori trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura, nonché la continuità operativa degli impianti anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di rete per un periodo di almeno 12 ore. Tale sistema deve altresì essere in grado di consentire al Dipartimento l'acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici misurati per le finalità del tempo reale con un ritardo massimo definito dal Dipartimento d'intesa con le Regioni.

Per garantire la continuità e funzionalità del sistema ai fini di protezione civile, le Regioni ed il Dipartimento della protezione civile individuano le apparecchiature e le parti delle reti di rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali e concorrono alla loro manutenzione, al loro ampliamento ed adeguamento nel tempo, facendo ricorso al fondo nazionale di protezione civile nelle modalità da stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di uniformità.

Il Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la continua disponibilità:

- del flusso dei dati meteo-pluvioidrometrici, satellitari e radarmeteorologici, nonché di previsione degli eventi e dei relativi effetti, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali;

- delle informazioni e segnalazioni di natura non strumentale, né modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o comunicate, attraverso i diversi Centri Operativi, anche dai presidi territoriali.

Ciascuna Amministrazione coinvolta nel sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali non può utilizzare i dati resi disponibili da altri per finalità diverse da quelle istituzionali e non può diffonderli a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione proprietaria.

Nel caso in cui tali finalità non siano riconducibili ai compiti ed alle funzioni proprie del sistema della protezione civile, dovranno comunque essere rese note e preventivamente concordate con il Dipartimento stesso.

Centri di Competenza

Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere con i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati, esterni alla rete dei Centri Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni.

Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare tecnico.

Sono Centri di Competenza nazionale:

- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

- il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare per il tramite del proprio CNMCA di Pratica di Mare.

Con provvedimento del Capo Dipartimento verranno individuati altri Centri di Competenza, anche su proposta delle Regioni.

Il Centro di Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, avrà la stessa architettura di un Centro Funzionale ed assolverà, in stretto rapporto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, ai compiti ed alle funzioni

convenute con il Dipartimento come dettato dal comma 2 dell'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3260 del 2002 ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001.

Tra tali compiti e funzioni, prioritariamente riguardanti il rischio idrogeologico ed idraulico nell'ambito del tempo differito, ai fini della protezione civile è contemplato lo svolgimento:

- di analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri utili per la definizione e l'aggiornamento sia delle Zone di allerta e delle relative soglie di criticità che del rischio residuo persistente, in particolare nell'ambito di fenomeni gravitativi di versante;
- di analisi e ricostruzione delle serie storiche pluvioidrometriche, se non altrimenti provveduto dai Centri Funzionali decentrati, utili per la definizione e l'aggiornamento delle Zone di allerta e le relative soglie di criticità;
- del monitoraggio e dell'analisi, anche nel breve periodo, di eventi e/o evoluzioni di grandezze climatologiche ed ambientali, nonché dello stato del mare, utili anche alla modellistica previsionale nel tempo reale di eventi marittimi e costieri a scala locale;
- della sorveglianza del buon funzionamento delle reti fiduciarie pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo reale, secondo gli indirizzi e gli standard stabiliti dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni.

Sarà cura dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informare, per quanto di competenza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sull'evolversi degli eventi in atto.

Il Centro di Competenza nazionale presso il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare garantirà i rapporti con i diversi centri europei in materia e sarà responsabile, in particolare:

- della disponibilità e della distribuzione, anche nell'ambito della rete dei Centri Funzionali, dei prodotti del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT;
- di promuovere, favorire e sostenere, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate, anche attraverso i Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di analisi meteorologica e meteoclimatica, nonché di applicazioni nell'ambito della modellistica ad area limitata, nell'assimilazione dei dati, anche satellitari, e nella mosaicatura meteoradaristica di interesse per le attività di protezione civile.

I rapporti tra la rete dei Centri Funzionali ed il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno regolati e garantiti dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile con il Servizio stesso.

Nell'ambito di tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovrà, d'intesa con le Regioni, promuovere la definizione e stabilire le modalità di:

- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati di modellazione degli eventi meteorologici a scala sinottica e, se del caso, a scala locale per fini istituzionali, sia in forma numerica che grafica, nonché delle informazioni e dei dati ottenuti attraverso il Global Telecommunication System, il World Weather Watch ed i servizi satellitari;
- partecipazione ai costi sostenuti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e/o da altro Centro di competenza per nome e per conto del Servizio

stesso nello svolgimento delle attività di interesse istituzionale del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni;

- accesso del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ai dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti fiduciarie delle Regioni;
- partecipazione alle attività per la mosaicatura nazionale delle informazioni ottenute sia dagli impianti radar meteorologici già operativi che da quelli che saranno predisposti nell'ambito del progetto della copertura radarmeteorologica del territorio nazionale e/o adeguati a tal fine;
- condivisione ed interscambio, attraverso il Dipartimento, delle informazioni anche non trattate ottenute dai singoli impianti sia militari che civili, anche ai fini dello sviluppo di prodotti innovativi;
- partecipazione del Dipartimento della protezione civile, di Centri Funzionali e di Centri di Competenza alle attività promosse e/o sostenute dal Servizio presso l'Unione Europea quale rappresentante nazionale in materia ed, in particolare, la condivisione dei risultati di tali attività nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.

4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini

Considerato che:

- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei Centri Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la modellazione ad area limitata, in particolare a scala regionale e provinciale, di tali eventi;
 - le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo rappresentano, rispettivamente, il primo passo verso la predisposizione della previsione deterministica degli effetti al suolo ed una prima manifesta affermazione della loro possibile criticità; - la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensità degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, può essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di Competenza quali, tra gli altri:
 - a) le aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali, i servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate competenze, nonché dimostrata esperienza ed adeguate capacità operative;
 - b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
 - c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare; - sono mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sia le funzioni e i compiti di rilievo nazionale relativi i) agli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete alle Regioni, ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- è costituito presso il Dipartimento della protezione civile, Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, che ne assume il coordinamento, un Gruppo Tecnico composto da un rappresentante della Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e da un rappresentante per ciascuna delle Regioni i cui servizi meteorologici, o aree di previsione meteorologica dei rispettivi Centri

Funzionali, siano stati selezionati dal Dipartimento della protezione civile, anche in base a criteri predisposti di concerto con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, in ragione dei livelli di competenza, esperienza, capacità operative e strumentali espresse.

Le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile

Il Gruppo Tecnico predispone e comunica formalmente al Capo Dipartimento della protezione civile entro le ore 12:00 di ogni giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi servizi e sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di emettere Avvisi, come meglio specificato al punto successivo, le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile per le successive 24, 48 e 72 ore.

A tal fine, il Gruppo Tecnico adotta ogni strumento utile alla valutazione e collaborazione in tempo reale con i propri servizi, comprese la teleconferenza e la firma elettronica.

Il Dipartimento della protezione civile renderà disponibili gli spazi ed i mezzi a tal fine necessari.

Tali previsioni, rappresentate in forma numerica da modelli adeguatamente commentati almeno a scala regionale o in forma descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:

- ai singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare efficacemente le proprie previsioni ad area limitata e quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla modellazione dei diversi effetti al suolo;

- al Dipartimento di emettere, quotidianamente, successivamente o contestualmente alla adozione delle previsioni meteorologiche a scala sinottica, un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ai fini di protezione civile, di seguito Bollettino di vigilanza meteo (6);

- al Dipartimento, per le Regioni dove non sia operativo il Centro Funzionale, nonché alle restanti Regioni, di emettere, successivamente, se del caso e secondo proprie procedure, Avvisi di avverse condizioni meteorologiche sempre ai fini della sola protezione civile, di seguito Avvisi meteo.

Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili, a partire dalle ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala sinottica adottate dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilità, alle Regioni ed ai diversi Uffici del Dipartimento stesso per l'espletamento dei conseguenti compiti e funzioni di previsione e prevenzione (7).

Gli Avvisi meteo nazionali e regionali

Le Regioni presso le quali, oltre ad essere stata preventivamente riconosciuta e concordata dal Dipartimento della protezione civile l'esistenza delle necessarie competenze, esperienze, capacità operative e strumentali nell'ambito delle previsioni meteorologiche, sia operativo anche il Centro Funzionale decentrato, sulla base delle previsioni meteorologiche a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento, emetteranno Avvisi meteo regionali.

Tali Avvisi meteo avranno efficacia, a meno di specifici accordi tra le Regioni limitrofe, solo sul territorio regionale in cui ha sede il Centro Funzionale decentrato e verranno trasmessi dalle Regioni agli Uffici territoriali di Governo, alle Province ed ai Comuni interessati secondo proprie procedure, nonché al Dipartimento della protezione civile.

Gli avvisi meteo regionali dovranno quantomeno contenere indicazioni circa il periodo di validità, la tipologia di evento atteso e/o in atto, il relativo tempo di avvento, durata ed evoluzione a scala regionale, nonché una valutazione anche solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche attese, con riferimento alle zone d'allerta interessate ed indicate in forma singola e/o aggregata (8).

Nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi stimati dal Dipartimento della protezione civile di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale, il Dipartimento stesso provvederà ad emettere un Avviso meteo nazionale, costituito dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali pervenuti e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale decentrato non sia ancora stato attivato, oppure sia di fatto o sia stato dichiarato dal Presidente della Giunta regionale non operativo.

L'Avviso meteo nazionale è predisposto nell'ambito dell'Ufficio pianificazione valutazione e prevenzione dei rischi dalla Veglia Meteo di concerto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento che, a tal fine, procederà ad una ricognizione e, se del caso, ad un'analisi speditiva su tutto il territorio nazionale della possibile criticità degli effetti indotti dall'intensità e dalla persistenza degli eventi meteorologici, idrogeologici ed idraulici attesi anche a scala regionale.

L'Avviso meteo nazionale oltre a prendere atto degli avvisi meteo regionali emessi, analogamente a questi, contiene indicazioni circa il suo periodo di validità e le Regioni interessate. Tali indicazioni saranno, altresì, accompagnate da una breve sintesi della situazione meteorologica in atto e prevista dal Gruppo Tecnico, da una descrizione sintetica del tipo di evento atteso, da una valutazione del suo tempo di avvento e della durata della sua evoluzione spazio-temporale, nonché da una valutazione anche solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche attese (9).

Il Dipartimento della protezione civile renderà tempestivamente disponibile l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilità per le Regioni in cui non sia operativo il Centro Funzionale decentrato, notificandolo:

- alle Regioni;
- agli Uffici territoriali di Governo interessati dalle probabili criticità affinché, se richiesto e se del caso, si rendano tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di informazione e prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni stesse e/o dal Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Le Regioni interessate dall'Avviso nazionale, alle quali non sia stata preventivamente riconosciuta la capacità di emettere Avvisi meteo regionali, oppure nelle quali il Centro funzionale decentrato non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti più opportuni ed adeguati, a trasmettere tale Avviso alle Province ed ai Comuni, nonché a prendere contatto con gli Uffici territoriali di Governo interessati, ai fini di indirizzare e predisporre le attività di coordinamento e le iniziative ritenute necessarie.

L'effetto di un avviso meteo nazionale è quello di far conoscere e condividere con tutte le regioni una prima speditiva valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticità almeno a scala regionale, nonché di suggerire a ciascuna delle regioni interessate dalle criticità, ed il cui centro funzionale decentrato non

sia operativo, anche sulla base di precedenti specifiche intese, di richiedere il supporto del centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, sia per valutare i livelli di criticità nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale (10).

L'effetto di un Avviso meteo regionale, è quello di attivare presso il Centro Funzionale decentrato le attività di presidio e sorveglianza, secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.

I Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per estendere, secondo i propri disciplinari, il servizio a tutto l'arco delle 24 ore e, per le 48 ore successive o, comunque, sino a quando i) autonomamente non valutino cessate le condizioni di rischio, oppure ii) non sia stato dichiarato dall'Autorità di protezione civile competente il superamento della fase emergenziale in atto.

L'effetto di tali Avvisi meteo sia regionali che nazionali è comunque quello di attivare il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile e di avviarne le attività di presidio e sorveglianza.

Gli Avvisi di criticità nazionali e regionali

Nelle Regioni in cui sia operativo il Centro Funzionale decentrato, all'emissione di un Avviso meteo regionale, lo stesso Centro Funzionale:

- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base della classificazione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie, si esprime sui livelli di criticità raggiungibili in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso di criticità regionale, in cui riporta per ciascuna zona d'allerta il tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;

- assunto lo stato di attenzione, ancorché relativo ad uno scenario di criticità ordinaria, trasmette l'Avviso di criticità regionale alla Presidenza della Giunta regionale o al soggetto da questi delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonché ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa.

Tali procedure autonomamente adottate devono altresì contemplare le azioni da porre in atto quando il livello di criticità atteso e/o riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o elevato. In tal caso dovrà essere:

- rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;
- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a ciascuna delle zone a cui è attribuito tale livello di criticità, in cui, se possibile, sarà riportato per ciascuno dei bacini idrografici coinvolti dall'evento, almeno le soglie relative ai livelli di moderata ed elevata criticità ed i livelli attuali raggiunti dagli indicatori.

Nelle Regioni presso le quali non è operativo un Centro Funzionale decentrato, il Dipartimento, acquisita una intesa formale con la Regione, opera in regime di sussidiarietà attraverso il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e più dettagliatamente secondo quanto di seguito indicato.

In questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, d'intesa con la Regione stessa:

- valuta, per quanto è possibile sulla base delle proprie strutture e conoscenze, nonché delle informazioni ottenute anche attraverso altre strutture del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticità relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie stabilite, qualora disponibili;

- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità regionale per la Regione interessata, in cui riporta, se possibile per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il territorio regionale, il tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;

- trasmette l'Avviso di criticità regionale così predisposto al Presidente della Giunta per l'adozione e l'ufficializzazione dello stesso, nonché al responsabile del Centro Funzionale decentrato;

- il responsabile del Centro Funzionale decentrato dà comunicazione al Dipartimento, se e quando l'Avviso è adottato dal Presidente della Giunta regionale e, se adottato, lo dirama agli uffici territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonché ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle Giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa (11).

Quotidianamente il Dipartimento della protezione civile emetterà entro le ore 16:00 un Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionale, in seguito Bollettino di criticità nazionale, in cui raccoglierà in forma sintetica (12):

- il bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale, contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;

- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale;

- gli Avvisi di criticità emessi dalle Regioni in cui è attivo il Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonché quelli predisposti dal Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni in cui il Centro Funzionale decentrato non è ancora attivo.

Il Dipartimento della protezione civile renderà tempestivamente disponibile il Bollettino di criticità nazionale (13):

- alle Regioni;

- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (14).

5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al governo delle piene.

Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.

Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonché promuovere ed organizzare:

- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici già identificati;
- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e prevenzione non strutturale.

Quanto sopra dovrà essere fatto sulla base:

- delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla legge n. 225 del 1992;
- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla legge n. 183 del 1989;
- dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267 del 1998;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore definizione delle potenzialità previsionali a breve termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.

I livelli di criticità

Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.

Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticità per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico ai punti successivi.

Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche

La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni

locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto.

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla piovosità, quali, in presenza d'innevamento consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico.

Il presidio territoriale idrogeologico

Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, si devono avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi.

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, tali attività di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere:

- i. intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato;
- ii. mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteorologico stesso.

A tali attività possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.

Le Regioni provvederanno ad organizzare un efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso.

Scenari d'evento e di criticità idraulica

La prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di piena che interessano le aste dei principali corsi d'acqua.

Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Km², la prevedibilità può al più avvenire in senso statistico e, comunque, la disponibilità di misure idrometriche in tempo reale consente soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi in atto.

Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa e meno affidabile.

Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie.

In tali casi l'attività del Centro Funzionale si esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza che, con l'ausilio dei radar meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante procedure di «now casting» per la previsione dell'evoluzione dell'evento a brevissimo termine, deve cercare di condurre all'immediata localizzazione territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.

Ai fini della pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi esposte a un rischio idraulico elevato e molto elevato, oltre a quelle perimetrare ai sensi della legge n. 267 del 1998 e successive modificazioni e suscettibili di inondazione in caso di eventi alluvionali, sono da considerarsi quelle derivabili dal calcolo dell'onda di sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle opere di ritenuta o ad una errata manovra delle opere di scarico delle stesse ai sensi della circolare 4 dicembre 1987, n. 352 e della circolare 28 agosto 1986, n. 1125 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Governo delle piene

Al fine di predisporre, con maggior cura e dettagliatamente, le attività necessarie alla prevenzione ed alla riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di piena, anche in presenza di opere trasversali e di invasi di ritenuta in alveo e di criticità significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento della protezione civile, devono assolvere ad un adeguato governo delle piene, a cui devono concorrere le attività di:

- previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso la rete dei Centri Funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali che, se non altrimenti già regolato e predisposto dalle Regioni stesse, inglobano le attività degli attuali servizi di piena e di pronto intervento idraulico e ne estendono l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di qualsiasi categoria che presentino criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato;
- regolazione dei deflussi, oggi affidate al solo documento di protezione civile di cui alla circolare 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019 e prive di un reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro legislativo vigente.

Le Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ed i compiti di Autorità di protezione civile per la gestione delle piene nel caso di eventi che coinvolgano bacini idrografici di interesse rispettivamente regionale, oppure, interregionale e nazionale e che per loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Nel caso di eventi di piena che, per l'intensità e l'estensione anche degli effetti, presentino la possibile necessità di dover essere fronteggiati con mezzi e poteri

straordinari, alle funzioni ed ai compiti di tale Autorità concorre anche il Dipartimento della protezione civile.

Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini di interesse interregionale e/o nazionale, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza comunque, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.

Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno stabilire tra i Centri Funzionali interessati e per ciascun bacino idrografico, un accordo per la gestione e la condivisione delle informazioni e dei dati, della previsione e della sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale.

Altresì alle attività dell'Autorità di protezione civile per il governo delle piene concorrono, se del caso, e quale affiancamento tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:

- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.

Il presidio territoriale idraulico

Il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523 del 1904 e dal R.D. n. 2669 del 1937, per i tronchi fluviali classificati di prima e seconda categoria, è una attività prevalentemente di monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale, nonché di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un evento alluvionale.

Per l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio di piena e di pronto intervento idraulico non può essere limitato ai soli tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I e II categoria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino.

Qualora il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, non sia stato ancora definito nell'ambito di piani e programmi dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, né altrimenti regolato ed organizzato dalle Regioni, dovrà venire predisposto all'interno di una più generale attività di presidio territoriale idraulico, secondo la normativa regionale in materia, sia di protezione civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile.

Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, esteso alle aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed idraulico pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attività di:

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;

- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente «idraulicamente critici», anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;

- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.

A tali attività è auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla gestione della viabilità.

Il presidio territoriale idraulico è auspicabile sia affidato dalle Regioni interessate a soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso in ambiti territoriali provinciali.

Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, garantiranno l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del presidio territoriale idraulico nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino idrografico.

Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di pre-allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine competente, il gestore del presidio territoriale idraulico, informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato dall'Autorità a tal fine responsabile, si predispone ad avviare le attività del servizio ed in particolare avvia il rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua già interessati da criticità moderate.

Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine competente, il soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale dovrà:

- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui tratti vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale trasportato;

- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena quali frane in alveo ed ostruzioni temporanee.

Qualora gli scenari di criticità siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli idrometri regolatori, e, conseguentemente, la sequenza delle specifiche procedure per il servizio di piena e pronto intervento idraulico si attivino al loro raggiungimento, tali «guardie» devono essere preventivamente rese note ai Centri Funzionali e alle Autorità preposte alla formazione dei piani di emergenza provinciali e comunali potenzialmente interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi, adeguatamente ed univocamente relazionati sia

alle soglie ed ai livelli di criticità utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli d'allerta dei piani d'emergenza stessi.

Ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi territoriali

Sia nel caso di presidio territoriale idrogeologico che idraulico, valgono le seguenti procedure operative e linee guida.

I soggetti responsabili del presidio territoriale saranno tempestivamente allertati dalla Regione secondo proprie procedure, che auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali.

A tal fine e per le più generali finalità del presidio territoriale, le Regioni predispongono delle linee guida, definendo anche le procedure, le modalità e i contenuti delle comunicazioni tra i soggetti responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del presidio territoriale.

Sulla base di tali linee guida il soggetto responsabile del presidio territoriale:

- predispone il servizio, la cui organizzazione funzionale ed operativa dovrà essere resa nota, oltre che alla Regione ed al Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile ed all'Autorità di bacino territorialmente competente, nonché essere recepita per quanto di interesse nei piani d'emergenza provinciali e comunali;

- gestisce in piena autonomia tutte le attività del presidio, informandone tuttavia con continuità la stessa Autorità responsabile del suo allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;

- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti da personale specializzato dei Corpi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dal Volontariato, siano trasmesse anche alla Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato.

Il gestore del presidio territoriale può, per l'espletamento delle proprie attività, richiedere personale ai Comuni ed al Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 (15).

La regolazione dei deflussi

Al fine di individuare le misure per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonché al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con le finalità di protezione civile, deve essere organizzata una adeguata attività di regolazione dei deflussi.

L'Autorità responsabile del governo delle piene dovrà assicurare, con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province coinvolte dall'evento stesso.

A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed

alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.

Piano di laminazione

Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo.

Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento. Vista la circolare 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 che stabilisce a carico dei concessionari o proprietari delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorità di bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite per brevità programma statico e programma dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione della piena.

Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota d'esercizio autorizzata.

Il programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonché sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso.

Tali manovre, come già ricordato, potrebbero rendere necessaria comunque l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga stessa.

I documenti di protezione civile già redatti ai sensi della circolare 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019 devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni del presente atto.

L'Unità di comando e controllo (16)

Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte amministrazioni statali, regionali e locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e conseguenti effetti, è altresì da ritenersi di livello nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di comando e controllo che si rappresenterà come l'Autorità di protezione civile per il governo delle piene.

Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unità di comando e controllo, presso la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico soggetto la propria rappresentanza.

Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle informazioni e le modalità di formazione della decisione.

Alle attività di tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:

- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistenti a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.

Nel caso in cui emergano in seno all'Unità pareri tra loro discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per individuare in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa sintesi operativa, eserciterà le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri sostitutivi dello Stato.

Al fine di garantirne l'operatività, attraverso il Centro Funzionale di riferimento, all'Unità di comando e controllo dovranno pervenire tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori del presidio territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici territoriali di Governo di riferimento, cioè quelli nel cui territorio ricadono le dighe interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto.

I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati di monitoraggio dell'invaso e delle manovre effettuate sugli organi di scarico, non già trasmessi alle Regioni competenti. Il Dipartimento li renderà tempestivamente disponibili al Registro italiano dighe, al Centro Funzionale di riferimento secondo procedure concordate e stabilite d'intesa tra il Dipartimento stesso, il Registro italiano dighe e le Regioni interessate.

Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo averne data comunicazione all'ufficio compartimentale dal Registro italiano dighe ed all'ufficio territoriale del Governo di riferimento che, preso atto, ne darà comunicazione all'unità di comando e di controllo e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla regione interessata (17).

[Le manovre attuate dal gestore, ancorché contemplate dal piano di laminazione o dal documento di protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di volumi idrici al fine di migliorare la capacità di laminazione degli invasi, dovranno comunque essere autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo di riferimento] (18).

[Nel caso di criticità moderata o elevata, l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento:

- i. darà comunicazione della manovra e dell'autorizzazione all'Unità di comando e controllo che prenderà atto della sua attuazione;
- ii. coordinerà le azioni ed i flussi informativi previsti dal documento di protezione civile e/o indicati dalla stessa Unità, interagendo attivamente, quando del caso, con l'Autorità preposta al governo del Piano d'emergenza provinciale] (19).

Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare sia una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico del piano di laminazione che una manovra in difformità a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di laminazione stesso, dovrà darne comunicazione all'Unità di comando e controllo attraverso l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento (20).

L'Unità di comando e controllo, valutata in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità della proposta con il concorso tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, autorizzerà anche amministrativamente il gestore dell'invaso a procedere.

Nel caso l'Unità di comando e controllo dissenta dalla proposta fatta, attraverso il Centro Funzionale di riferimento e con il concorso tecnico dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, concerterà con il gestore una nuova proposta, sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole, anche in questo caso trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale di Governo di riferimento (21).

L'Ufficio territoriale di Governo di riferimento ricevuto e preso atto del consenso espresso dall'unità di comando e controllo, ne darà tempestiva comunicazione al gestore e vigilerà sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, interagendo, se del caso, con l'autorità preposta al governo dal Piano d'emergenza provinciale (22).

I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente, i gestori del presidio territoriale idraulico della manovra autorizzata e da attuarsi.

L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informerà della manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del Governo interessati a valle.

Per i bacini di interesse regionale l'Autorità regionale di protezione civile per il governo delle piene, se del caso, potrà chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unità di comando e controllo.

6. Indicazioni transitorie e temporanee

Quando un Centro Funzionale decentrato non sia stato ancora attivato, la Regione interessata stabilisce ed indica al Dipartimento della protezione civile, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, i soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo svolgimento, anche parziale, dei compiti e delle funzioni che competerebbero al Centro Funzionale stesso.

Altresì, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, può dichiarare attivo il proprio Centro Funzionale decentrato qualora presso le strutture indicate al Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:

- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza e la parte della seconda area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati;
- la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e il relativo sistema di soglie, predisposte anche sulla base delle analisi e dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;
- un organigramma funzionale del personale assegnato a tali attività, professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e monitoraggio, e

sufficiente a garantire le attività h 24 conseguenti ad un possibile allertamento nazionale, sia esso regionale o statale.

Il Dipartimento della protezione civile informerà di tali indicazioni e/o attivazioni le altre Regioni, nonché provvederà ad assistere la Regione nei compiti e nelle funzioni mancanti secondo quanto stabilito d'intesa, oppure recepito in un più generale accordo di programma, con la Regione stessa.

Sino a quando non sarà formalmente attivato il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, il Servizio rischio idrogeologico ed idrico del Dipartimento sarà comunque responsabile dei relativi compiti e funzioni.

Il Dipartimento, nonché le Regioni il cui Centro Funzionale sia stato dichiarato attivo, dovranno dare avvio immediato e progressiva attuazione alle direttive di cui al presente atto.

Tale attuazione comunque non potrà protrarsi per un periodo di oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto stesso.

Per le rimanenti Regioni il termine di cui sopra è fissato non oltre la data del trasferimento definitivo nella proprietà della Regione del Centro Funzionale previsto e realizzato secondo il progetto approvato nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 267 del 1998 e al D.P.C.M. 15 dicembre 1998, così come stabilito dall'O.M. 10 maggio 2001, n. 3134.

Nel caso della rete radarmeteorologica nazionale, il Dipartimento della protezione civile assolverà il compito di Centro primario per il recepimento e la rappresentazione dei dati rilevati e la loro trasmissione ai Centri Funzionali e ai Centri di competenza sino a quando non altrimenti deciso e concordato tra le Amministrazioni interessate ed il Dipartimento stesso.

Tale compito è svolto con il concorso dei Centri di competenza e secondo criteri, metodi e standard che, oltre a recepire quanto già rappresentato nelle convenzioni relative all'adeguamento ed alle modalità di trasmissione degli impianti esistenti ed alla realizzazione dei Centri Funzionali, di cui all'ordinanza ministeriale n. 3134 del 2001, potranno considerare le ulteriori ineludibili esigenze che dovessero presentarsi.

Sino a quando non sia costituito il Gruppo Tecnico di cui al punto «Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini», la Veglia Meteo, sotto il coordinamento dell'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi del Dipartimento, i) entro le ore 12:00, predisporre, utilizzando prioritariamente il modello del Centro europeo e concertando con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, le Regioni indicate direttamente dal Dipartimento, una previsione a scala sinottica per le successive 24, 48 e 72 ore; ii) entro le ore 15:00 diffonde un bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera, come precedentemente illustrato al punto «Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini».

Sulla base i) dei risultati numerici a 24, 48 e 72 ore del modello del Centro europeo e dei risultati numerici a 24 e 48 ore del modello ad area limitata LAMI, sviluppato e reso disponibile congiuntamente dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e dalle Arpa delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna e ii) delle previsioni meteorologiche predisposte dalla Veglia Meteo, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, sotto il coordinamento dell'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, valuterà gli effetti conseguenti e le criticità relative alle zone di allertamento ed ai sistemi di soglie predisposti secondo le metodologie sviluppate nell'ambito della convenzione con

l'ARPA Piemonte n. 391 del 19/12/2001 almeno per le successive 24 ore, utilizzando prioritariamente modelli speditivi.

Tali prodotti saranno via via approfonditi e migliorati nell'ambito della leale cooperazione tra Stato e Regioni.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad avviare tempestivamente i rapporti con le Regioni ritenute, anche sulla base di precedenti intese, nella disponibilità dei requisiti di cui ai punti «Gli Avvisi meteo nazionali e regionali» e «Gli Avvisi di criticità nazionali e regionali», verificando la loro volontà a predisporre, adottare ed emettere autonomamente e sotto la loro diretta responsabilità l'Avviso meteo e/o di criticità regionale.

Quindi la Veglia meteo ed il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile emetteranno, se del caso, rispettivamente l'Avviso di avverse condizioni meteo e/o il Bollettino di criticità nazionale secondo le procedure di cui al punto «Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini» (23) (24).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59, S.O.

(2) Titolo così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55). La stessa direttiva ha inoltre disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgerà, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della presente direttiva. Vedi, anche, il D.P.C.M. 20 aprile 2006.

(3) Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi la Dir.Stato 8 luglio 2014.

(4) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(5) Per l'aggiornamento dell'elenco dei centri di competenza vedi il Decr. 20 luglio 2011.

(6) Alinea così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(7) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(8) Paragrafo aggiunto dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(9) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(10) Capoverso così sostituito dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(11) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(12) Alinea così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(13) Alinea così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

(14) Vedi, anche, il D.P.C.M. 29 ottobre 2008.

(15) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).

- (16) Per la modifica del presente paragrafo vedi il punto 7, Dir.Stato 8 febbraio 2013.
- (17) Capoverso così sostituito dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (18) Capoverso soppresso dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (19) Capoverso soppresso dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (20) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (21) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (22) Paragrafo aggiunto dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (23) Capoverso così modificato dalla Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55).
- (24) Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi la Dir.Stato 8 luglio 2014.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 2. *Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.*

Vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 18

Legge 21 novembre 2000, n. 353 (1).

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (2)

Art. 7. *(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

In vigore dal 14 luglio 2012

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1)

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le

modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (2) (3)

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. (4)

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. (5)

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(3) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e, successivamente, dall'art. 8, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 10. *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

Vedi nota art. 12.

Nota all'articolo 21

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (1).

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 3. *Campo di applicazione*

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali (2). Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. (3) (4) (5)

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. (6)

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 (7) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (8) (9)

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

[5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore. (10)]

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi

o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. (11)

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. (12)

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. (13)

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (14), e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. (15)

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. (4)

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono

definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. (16)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. (16)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

(2) Per il differimento del termine di applicazione delle disposizioni di cui al presente periodo, vedi l'art. 8, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(3) Comma così modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 6, comma 9-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 2, comma 51, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 1, comma 01, D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

(4) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231, il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51 e il D.M. 18 novembre 2014, n. 201.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

(7) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(8) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

- (9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 13 aprile 2011.
- (10) Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
- (12) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (13) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (14) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 16 dicembre 1991, n. 39».
- (15) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Nota all'articolo 23

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - *Leggi di spesa ad effetti pluriennali.*

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni

pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

Nota all'articolo 26

Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Art. 12 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e protezione civile.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:

omissis (1)

2. Nell'ambito delle finalità di cui alle leggi regionali 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e 24 gennaio 1992, n. 6, "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", la Giunta regionale promuove una azione di sinergia per l'uso degli elicotteri di soccorso per interventi di protezione civile e di antincendio boschivo.

3. Gli oneri relativi all'attivazione ed alla gestione operativa del Sistema regionale di elisoccorso di cui al comma 2, sono imputabili, per l'esercizio finanziario 1998, per lire 400 milioni al capitolo n. 53008 e al capitolo n. 13076.

4. La Giunta regionale stipula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di utilizzare le eliambulanza in dotazione al corpo nei servizi di urgenza emergenza (SUEM) riducendo in modo opportuno il ricorso a servizi analoghi forniti da terzi.

(1) Testo riportato nell'art. 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58.

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA –
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, le parole "cento milioni" sono sostituite dalle parole "100.000 Euro".

(1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell'articolo 43 è stato poi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1^o serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell'intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI
NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE

Art. 14 - Modifica dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni.

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" le parole:

“Presidente della Giunta regionale”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.

2. All’ottavo comma dell’articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011 (1)

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.

[1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:

omissis (2)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:

omissis (3)] (4)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.

(1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, per violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione in quanto, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte ha dichiarato, altresì, l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 15, commi 1 e 2, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate contrastano con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall’articolo 14 della legge n. 225/1992 e dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che assegnano al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.

(2) Testo riportato nell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58.

(3) Testo riportato nell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58.
(4) I commi 1 e 2 dell'articolo 15 sono stati dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012), nella parte in cui, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevedono che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture

CAPO VIII - Protezione civile

Art. 103 - Sistema regionale veneto di protezione civile.

Art. 104 - Attività programmatica della Regione.

Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Art. 107 - Funzioni delle Province.

Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.

Art. 109 - Funzioni dei Comuni.

Art. 110 - Fondo regionale di protezione civile.

Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. A decorrere dall'anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto di

cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.

3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.

4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.

5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004

Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.

1. È istituito un fondo di rotazione finalizzato ad accelerare le procedure di pagamento delle somme dovute dalla Regione, nel settore della protezione civile, per le quali non sussiste, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0120 "Azioni a sostegno del volontariato".

2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi calamitosi.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0120 "Azioni a sostegno del volontariato" del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.